

Motivi e principali argomenti:

Nel diritto svedese sull'imposta sui redditi figurano disposizioni sul rinvio della tassazione in occasione della vendita della proprietà di un bene immobile e dei relativi diritti. Un soggetto passivo può rinviare la tassazione se deve rendere conto di redditi di capitale basati sulla vendita riguardante una dimora permanente in Svezia e ha acquistato o intende acquistare un'altra proprietà in Svezia e si è trasferito o intende trasferirsi in detta proprietà. Non è però consentito il rinvio della tassazione se la proprietà venduta e quella nuovamente acquistata si trovano al di fuori del territorio svedese. Le condizioni di cui sopra costituiscono un chiaro ostacolo all'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal Trattato CE e dall'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Le norme svedesi non sono adatte per garantire la coerenza del sistema fiscale svedese poiché, con riguardo ad un singolo soggetto passivo, non vi è alcun nesso diretto tra il vantaggio fiscale («uppskovsavdraget» — il rinvio della tassazione) e la compensazione per detto vantaggio tramite un gettito d'imposta, nell'ambito della stessa tassazione. In ogni caso, le norme svedesi sono sproporzionate per quanto attiene allo scopo che intendono perseguire.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica slovacca presentato il 27 febbraio 2006.

(Causa C-114/06)

(2006/C 96/14)

(Lingua processuale: lo slovacco)

Il 27 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Zavvos e Tomáš Kukul, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica slovacca.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE⁽¹⁾, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, oppure non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in base alle disposizioni della direttiva;
- 2) condannare la Repubblica slovacca alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per l'adozione delle disposizioni per dare attuazione alla direttiva è scaduto il 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 235, pag. 6.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 2 marzo 2006

(Causa C-123/06)

(2006/C 96/15)

(Lingua processuale: il greco)

Il 2 marzo 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Dominique Maidani e dal sig. Georgios Zavvos, consiglieri giuridici del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/24/CE⁽¹⁾ in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, e in ogni caso non avendo comunicato i detti provvedimenti alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella fattispecie, l'art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 aprile 2001, 2001/34/CE, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro il 5 maggio 2004 e ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 125 del 5 maggio 2001, pag. 15.